



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 3110 di data 5 settembre 2022

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

Autorizzazione per la realizzazione di un vano tecnico per ospitare il generatore di corrente a servizio del bar ristoro denominato "Brodol" sito sulla p.ed. 987 e p.f. 2803/1 in C.C. Canazei, nell'area sciistica del Belvedere, in Comune di Canazei.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

| | |
|----------------------|---|
| Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste |
| Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |
| Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi e CUE |

Partecipano, senza diritto di voto, Antonio Nicolussi del Servizio impianti a fune e piste da sci, Enrico Valcanover del Servizio Geologico, Sara Sbeti del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Ruggero Valentinotti del Servizio bacini montani.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 31 agosto 2022, prot. n. 598629, con la quale la società Brodol di Soraruf Erica & C. S.a.S., con sede in Canazei, Piazz de Gries, 24, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione per la realizzazione di un nuovo vano tecnico per il generatore di corrente a servizio del bar ristoro denominato "Brodol" sito sulla p.ed. 987 e p.f. 2803/1 in C.C. Canazei, nell'area sciistica del Belvedere, in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali presentati in allegato alla domanda evidenziati i lavori proposti, a firma dell'arch. Markus Daprà, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

| progr. | denominazione file | prot. | data | allegato |
|--------|------------------------------------|--------|------------|----------|
| 1 | ELABORATI GRAFICI.pdf | 598629 | 31/08/2022 | A03 |
| 2 | RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA.pdf | 598629 | 31/08/2022 | A04 |

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un vano tecnico per ospitare il generatore di corrente a servizio del bar ristoro denominato "Brodol". Il progetto prevede la demolizione parziale del muro in c.a. che definisce la rampa di ingresso al deposito, posto esternamente ai limiti della pista da sci, e la costruzione di un nuovo muro in c.a. in modo da creare una nicchia delle dimensioni necessarie per il ospitare il generatore. Per riparare il macchinario dalle intemperie è previsto il prolungamento della tettoia esistente, in modo da coprire il nuovo vano tecnico.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
 - vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
 - visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti;

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Brodol di Soraruf Erica & C. S.a.S., con sede in Canazei, Piazz de Gries, 24, ad eseguire i lavori di realizzazione di un nuovo vano tecnico per ospitare il generatore di corrente a servizio del bar ristoro denominato "Brodol", sito sulla p.ed. 987 e p.f. 2803/1 in C.C. Canazei, nell'area sciistica del Belvedere, in Comune di Canazei quali risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione all'osservanza da parte della ditta richiedente delle seguenti prescrizioni:
 - dovrà essere garantito un franco laterale, tra la parte più aggettante della struttura e il bordo della pista da sci, non inferiore a 5 metri;
3. di subordinare il rilascio materiale del presente provvedimento, alla presentazione, alla segreteria della Commissione di Coordinamento di:
 - un documento di consenso all'esecuzione dell'opera rilasciato dalla società titolare delle piste da sci (Società Incremento Turistico Canazei Spa);
 - di una relazione geologica redatta in conformità al Decreto Ministeriale 14/01/2008 (approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni) e alla deliberazione della G.P. 1351 del 30 maggio 2008;
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione degli interventi di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste;
8. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AN/fr